

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 26 GENNAIO 1949

(6^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente RUBINACCI

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione)

« Provvedimenti circa la misura delle indennità nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria » (N. 220):

PRESIDENTE	Pag. 38 e <i>passim</i>
FANFANI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	41 e <i>passim</i>
PALUMBO Giuseppina	41
JANNUZZI	42 e <i>passim</i>
BARBARESCHI	43 e <i>passim</i>
BIBOLOTTI	44
MONALDI	48

Nomina di delegazione:

BARBARESCHI	53
PRESIDENTE	53

Sul deferimento dei disegni di legge all'esame delle Commissioni:

PRESIDENTE	37, 38
----------------------	--------

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori Angelini Cesare, Barbareschi, Bareggi, Bei Adele, Bibolotti,

Bosco Lucarelli, Falck, Gervasi, Grava, Jannuzzi, Maffi, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Rubinacci, Sinforiani, Tambarin e Zane.

Alla riunione assiste inoltre il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Fanfani.

ANGELINI CESARE, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sul deferimento dei disegni di legge all'esame delle Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico innanzi tutto che il Presidente della nostra Commissione, senatore Macrelli, ha telegrafato scusandosi di non poter intervenire alla riunione odierna e pregandomi di sostituirlo.

Ritengo opportuno informare la Commissione, in merito all'assegnazione alle varie Commissioni dei disegni di legge, sia in sede deliberante che in sede referente, che, nello scorrere l'ordine del giorno che è stato distribuito ieri il Presidente Macrelli ed io abbiamo potuto constatare che una diecina di disegni di legge che interessano la materia del lavoro, della previdenza sociale e dell'emigrazione e per i quali la competenza sarebbe spettata alla X Commissione sono stati invece assegnati ad altre Commissioni; tra questi sono compresi anche i due importantissimi disegni di legge per la ratifica degli accordi internazionali con la Francia e con il *Benelux* sull'assistenza ed il trattamento di previdenza sociale ai lavoratori italiani ed il disegno di legge sulla cassa di previdenza per le professioni legali.

Certi di interpretare il pensiero dei membri della Commissione, abbiamo fatto presente al Presidente del Senato l'opportunità di deferire

i disegni di legge all'esame delle Commissioni secondo un criterio di competenza, sostenendo che sono di competenza della X Commissione tutti i disegni di legge riguardanti il lavoro, sia in riferimento al lavoro nelle imprese industriali che in riferimento al lavoro agricolo ed anche all'impiego pubblico, insieme a tutto ciò che è materia di previdenza sociale e di emigrazione. Il Presidente Bonomi ha riconosciuto fondata la segnalazione da noi fatta. Ha dichiarato che fino ad ora si è provveduto all'assegnazione dei disegni di legge alle Commissioni tenendo conto, più che del contenuto dei provvedimenti, della qualità dei Ministri proponenti; quindi, i disegni di legge in questione, non essendo stati proposti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, furono inviati ad altre Commissioni.

Il Presidente del Senato ci ha però assicurato che, d'ora in poi, nell'assegnazione dei disegni di legge alle Commissioni, anziché al Ministro proponente, si guarderà alla competenza per materia.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Provvedimenti circa la misura delle indennità nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria » (N. 220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti circa la misura delle indennità nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria ».

Il Sottocomitato nominato nella precedente seduta mi ha incaricato di riferire su questo provvedimento. Farò quindi una breve relazione dei lavori svolti dal Sottocomitato.

Ricordo che i problemi principali emersi in sede di discussione nella Commissione furono i seguenti: innanzi tutto la Commissione dubitava che si potessero escludere i dipendenti statali dai miglioramenti apportati con questo disegno di legge; in secondo luogo sembrò che dovesse essere elevato il massimale proposto di 240 mila lire annue.

Questi due problemi hanno formato oggetto di attento esame da parte del Sottocomitato, che si è trovato unanimemente d'accordo sull'impossibilità politica, sociale e morale di una discriminazione fra il trattamento dei dipendenti dell'industria privata e il trattamento dei dipendenti dello Stato. Sarebbe stata questa una innovazione rispetto ad una tradizione che dura sin dall'inizio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e cioè dal 1898.

D'altra parte, ci siamo trovati di fronte ad alcune difficoltà.

Come la Commissione sa, per quanto riguarda il settore privato il miglioramento delle prestazioni può avvenire senza che si debba fare alcun aumento dell'aliquota dei contributi, perchè il gettito contributivo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro si è potuto costantemente adeguare al movimento ascensionale delle retribuzioni. È quindi possibile, per il settore privato, quasi triplicare le prestazioni dovute agli infortunati senza bisogno di aumentare l'onere contributivo.

Per quanto riguarda lo Stato la situazione è diversa, perchè lo Stato non assicura i propri dipendenti presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ma provvede ad erogare le prestazioni ai propri dipendenti infortunati. Se bisogna eguagliare il trattamento dei dipendenti dell'industria privata e quello dei dipendenti dello Stato, è evidente che noi dobbiamo anche prevedere l'aumento di onere a carico dello Stato.

L'articolo 81 della Costituzione stabilisce che non si possono aumentare le spese senza che vi sia una corrispondente indicazione delle entrate. Ho qualche dubbio sulla applicabilità di questo articolo alla specie. D'altra parte, non credo che sia il caso di adentrarci in una questione costituzionale, in quanto bisogna cercare di risolvere il problema nella sua sostanza. Il Sottocomitato ha invitato il Ministro del tesoro ad intervenire ad una sua riunione: in sua vece è venuto il Sottosegretario di quel Dicastero, onorevole Malvestiti. Questi, in linea di massima, ha riconosciuto che la nostra richiesta per l'estensione delle disposizioni in oggetto ai dipendenti dello Stato è fondata.

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

6ª RIUNIONE (26 gennaio 1949)

Il Sottosegretario di Stato ha anche affermato che nei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario che avrà inizio dal 1° luglio il Ministero del tesoro provvederà senz'altro a stanziare le somme necessarie, in maniera che il problema si limita esclusivamente al periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno del corrente anno.

Il Sottocomitato si è preoccupato anche di accertare l'ammontare della somma occorrente ed ha potuto rilevare che la spesa investe innanzi tutto il Ministero dei trasporti; in proposito abbiamo avuto assicurazione che il Ministro Corbellini può disporre dei fondi necessari per provvedere al pagamento fin dal 1° gennaio di quest'anno.

Per quanto riguarda il Ministero delle poste e telecomunicazioni l'onere sarebbe di due milioni all'anno e quindi, per il primo semestre, di un milione; non abbiamo perciò nemmeno interpellato il Ministro Jervolino ritenendo che è facile disporre di una tale somma nella gestione di un Ministero.

Per tutti gli altri Ministeri occorrerebbero 110 milioni all'anno che determinano per 6 mesi un carico di 55 milioni. Il Sottosegretario Malvestiti ha detto di non vedere nei bilanci attuali la possibilità di trovare questa somma; ma il problema non riguarda tanto il suo Dicastero, che è Dicastero di spesa, quanto invece il Dicastero che deve provvedere alle entrate, e cioè quello delle finanze.

Il Sottocomitato, in seguito a questa risposta, delegò l'onorevole Giuseppina Palumbo e me a prendere contatto con la Commissione finanze e tesoro. Ci siamo infatti incontrati con l'onorevole Paratore, Presidente di quella Commissione, che si è mostrato perfettamente convinto e solidale con il punto di vista della X Commissione circa l'impossibilità di fare un trattamento inferiore ai dipendenti statali. Ci ha anzi assicurato che egli avrebbe immediatamente preso contatto con i diversi Ministeri ed avrebbe studiato la situazione in base alle note di variazione, che sono appunto all'esame della Commissione finanze e tesoro, per trovare il mezzo tecnico per superare la difficoltà del maggior onere finanziario.

Il senatore Paratore, d'altra parte, ci ha fatto notare che il grosso della spesa riguar-

dante gli altri Ministeri si riferisce soprattutto ai dipendenti dei Monopoli ed in special modo ai dipendenti del Monopolio tabacchi. Fortunatamente si tratta di un'azienda molto attiva, che avrà certamente la possibilità di fronteggiare questo maggior onere.

Da queste notizie appare che in effetti il problema si avvia verso la sua soluzione secondo i voti della nostra Commissione. Si tratta di somme molto modeste e noi contiamo di poter arrivare in porto.

In un nuovo incontro avuto ieri sera con il senatore Paratore, questi mi ha rinnovato la sua assicurazione incaricandomi anche di scusarlo con la nostra Commissione se, a causa di altri impegni, non può personalmente intervenire alla attuale riunione. Mi ha anche pregato di esaminare il resto del disegno di legge accantonando questa parte momentaneamente, in attesa che egli ci possa dare l'indicazione delle fonti tributarie in base alle quali si può raggiungere la copertura dei maggiori oneri.

Il Sottocomitato doveva esaminare anche un altro problema, e cioè il problema del massimale. Nella Commissione, da parte del senatore D'Aragona, fu sollevata la questione dell'inopportunità di conservarlo. Il Sottocomitato è pervenuto alla conclusione che il massimale, indipendentemente da quelli che possono essere i nostri orientamenti in proposito, è attualmente una necessità per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni. Come voi sapete, bisogna pagare l'indennità di assicurazione non soltanto ai nuovi infortunati, ma anche a coloro che sono rimasti vittime di infortuni avvenuti prima e che sono colpiti da malattie professionali manifestatesi prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, per i quali sono state o dovranno essere liquidate le relative rendite.

Si rende così necessario togliere una parte del gettito contributivo che dovrebbe essere destinato ai nuovi assicurati, per devolverla a vantaggio dei vecchi assicurati.

Il Sottocomitato fu d'accordo che di eliminazione del massimale non fosse il caso di parlare, ma si propose piuttosto il problema se fosse possibile elevarlo da 240 mila a 270 mila lire.

Questo argomento ha formato oggetto di una lunga discussione anche con i tecnici del Ministero del lavoro e dell'I. N. A. I. L. ed il Sottocomitato è stato unanime nel suggerire alla Commissione di elevare il massimale, di stabilire, cioè, che la retribuzione massima sulla quale calcolare le prestazioni debba essere di 270 mila lire, anzichè di 240 mila, con la riserva di sentire il Ministro, perchè esprima, per la responsabilità di Governo che gli compete, la sua opinione in proposito. Questo aumento implica un maggior onere di circa 700 milioni annui, ma tale cifra si può realizzare senza provvedere ad un aumento del gettito contributivo: vi è già nel bilancio di spesa, che è riportato nella relazione, un margine di circa 178 milioni. Bisogna, inoltre, tener conto che questi conteggi sono stati fatti partendo dal presupposto che l'aumento delle prestazioni avrebbe avuto decorrenza dal 1° luglio '48; quindi abbiamo circa sei mesi durante i quali si è accumulato del denaro nelle casse dell'Istituto, senza essere devoluto all'aumento delle prestazioni. D'altra parte, questo onere, specie per quanto riguarda i vecchi pensionati, presenta, come è naturale, una curva discendente, per cui è da prevedersi che con il passare del tempo l'onere stesso sarà minore e vi sarà quindi possibilità di destinare maggiore fondi ai nuovi assicurati.

Il Sottocomitato prega inoltre il Ministro non solo di voler esprimere la sua opinione sull'opportunità o meno di stabilire l'aumento, ma anche di dire se egli ritiene di accettare l'aumento mantenendo l'attuale gettito contributivo, così come è suggerito dal progetto di legge, oppure conservando l'indennità di caro pane, che in base al progetto di legge dovrebbe essere soppressa.

Queste sono le proposte ed i risultati degli studi fatti dal Sottocomitato. Per completare il quadro, debbo dire che a me personalmente — e credo anche ad altri colleghi della Commissione — sono giunte molte pressioni ed insistenze, da parte dell'Associazione dei mutilati ed invalidi del lavoro, perchè venga migliorato il trattamento dei vecchi pensionati.

In proposito osservo innanzi tutto che il contratto assicurativo che prevede il pagamento di una determinata rendita in caso di

infortunio è un contratto che si esaurisce con l'evento, per cui la liquidazione della rendita viene calcolata in base alla retribuzione percepita dal lavoratore nel periodo precedente all'infortunio. Quindi, da un punto di vista strettamente giuridico, non sarebbe nemmeno il caso di parlare di una rivalutazione di queste rendite, che sono state determinate in relazione ai criteri che vigevano al momento in cui è avvenuta la liquidazione della rendita stessa. Dobbiamo però tener conto di elementi sociali e morali che hanno indubbiamente un peso e che del resto sono stati già considerati dal legislatore in occasione di precedenti miglioramenti in materia di assicurazione sugli infortuni. Bisogna tener conto che le rendite liquidate dieci o quindici anni fa hanno subito una enorme svalutazione a causa della guerra e che non si possono addossare le conseguenze di questa svalutazione esclusivamente sugli infortunati.

Sulla necessità di un miglioramento anche ai vecchi infortunati io credo, quindi, che la Commissione possa essere d'accordo. Si tratta di vedere fino a che punto questo miglioramento debba giungere. In base al progetto di legge troviamo che è fissata una retribuzione annua di 120 mila lire come base su cui calcolare la nuova prestazione. Questo limite di retribuzione rappresenta un notevole miglioramento di fronte alla situazione anteriore, miglioramento che la stessa Associazione mutilati e invalidi del lavoro, quando il provvedimento fu annunciato, considerò con grande soddisfazione, constatando che gli interessi dei vecchi mutilati venivano sufficientemente garantiti. Successivamente si è visto che anche la somma di 10.000 lire mensili è una somma relativamente modesta e sono intervenute quindi nuove proposte sulle quali la Commissione dovrà decidere. Io vorrei soltanto sottolineare che un aumento troppo elevato di questa base, per quanto si possa considerare giustificato, presenterebbe il grandissimo inconveniente di richiedere lo studio di un nuovo piano finanziario per provvedere alle differenze: ciò si potrebbe anche fare eventualmente con un successivo provvedimento legislativo, evitando così il rischio di ritardare l'entrata in vigore di questo provvedimento che ha carattere di grandissima urgenza.

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

6^a RIUNIONE (26 gennaio 1949)

Dobbiamo infatti ricordare che è dal 1° gennaio 1949 che nelle casse dell'Istituto si accumula il denaro per provvedere alla erogazione delle prestazioni con gli aumenti previsti da questo disegno di legge, aumenti che l'infortunato attende e che noi dobbiamo cercare di fargli giungere al più presto possibile.

Comunque, su questo problema, a cui ho voluto accennare, sarà la Commissione a pronunciarsi.

Credo di aver adempiuto al mio compito di riferire la discussione avvenuta in sede di Sottocomitato. Richiamo l'attenzione della Commissione, anzichè sui singoli articoli, soprattutto sulla risoluzione dei problemi fondamentali che ho indicati, dai quali dipende tutta l'articolazione del disegno di legge.

Invito l'onorevole Ministro ad esprimere la sua opinione.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. In merito alla proposta fatta dal Sottocomitato per l'elevamento del massimale a 270 mila lire, fermo restando il minimale, debbo confessare che originariamente questo progetto aveva già fissato il massimale in 270 mila lire, sia nella proposta degli organi tecnici dell'Istituto, sia nel successivo testo redatto dagli organi tecnici del Ministero. In seguito alle osservazioni del Ministero del tesoro, tale massimale fu abbassato a 240 mila lire per evitare il maggior onere che ne sarebbe derivato.

Per quanto riguarda i dipendenti dello Stato, come la Commissione sa, il Ministero del tesoro non ha accettato la nostra proposta di estendere immediatamente queste disposizioni anche ad essi. Non l'ha accettata per le solite ragioni finanziarie e non perchè si proponesse di non dare più questi aumenti, in quanto gli aumenti sarebbero stati estesi ai dipendenti dello Stato, per ragioni formali, amministrative e burocratiche, con un successivo provvedimento di legge da presentarsi da parte dello stesso Ministero del tesoro alla condizione, posta dallo stesso Ministero, che il massimale fosse di 240 mila lire. È soltanto dopo questa assicurazione, naturalmente, che si accettò che venisse fatto lo stralcio, perchè non sarebbe stato possibile immaginare da parte del Ministero del lavoro un aumento dato

ai dipendenti delle aziende private e non a quelli statali.

La seconda ragione che indusse il Ministero del tesoro a richiedere l'abbassamento del massimale a 240 mila lire risiede nell'obiezione che, proponendosi una rivalutazione pressochè normale della rendita degli infortunati, senza avere contemporaneamente la possibilità, nè amministrativa nè finanziaria, di fare una identica rivalutazione delle pensioni della Previdenza sociale, si sarebbe aumentato il malcontento della massa cospicua dei pensionati dell'I. N. P. S., che è composta da 1 milione e 500 mila anziani del lavoro.

Non ci sono ora difficoltà da parte dell'Istituto e del Ministero del lavoro a che si ritorni alle 270 mila lire, se la Commissione insiste trovando che le ragioni del Ministero del tesoro possano essere accantonate.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere che nel piano finanziario che abbiamo trasmesso alla Commissione finanze e tesoro abbiamo tenuto già conto dell'aumento da 240 mila a 270 mila lire.

PALUMBO GIUSEPPINA. E il caro-pane?

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il caro-pane viene con questa rivalutazione conglobato nella rendita conguagliata di 60 mila lire.

Il secondo problema posto dalla Commissione è di fare entrare in azione le rivalutazioni dal 1° gennaio 1949 e non dal giorno dell'entrata in vigore del provvedimento.

In verità, l'entrata in azione delle rivalutazioni dal giorno di entrata in vigore del provvedimento era stata proposta perchè si sperava che il provvedimento potesse entrare in funzione prima del 1° gennaio. Non vi sono quindi difficoltà nell'accedere alla formula proposta dalla Commissione, formula che anzi io raccomando di adottare.

Rilevo inoltre che, aumentandosi il massimale a 270 mila lire per gli infortunati comuni, eguale aumento deve di conseguenza essere concesso — e ciò è già stato suggerito in sede di Sottocomitato — alle altre categorie, per esempio a quella dei marittimi.

È stata proposta poi un'altra modificazione: all'articolo 6 il Sottocomitato propone di distinguere i grandi invalidi del lavoro liquidati in capitale in due categorie, anzichè

in una: la prima per gli aventi un'inabilità permanente fino all'89 per cento e l'altra per gli aventi un'inabilità dal 90 al 100 per cento. Debbo dire che la modificazione, dal punto di vista finanziario, non comporta una variazione di spesa tale da creare un problema di bilancio. Quindi, se la Commissione trova che le ragioni che l'hanno spinta a fare questa distinzione sono ancora valide, da parte del Governo non vi sarà opposizione di sorta e credo nemmeno da parte dell'Istituto.

L'ultimo problema riguarda le rivalutazioni e gli adeguamenti per coloro che hanno già avuto, all'entrata in vigore di questa legge, la liquidazione. Si è fissato un limite di rivalutazione di lire 120 mila che comporta i seguenti aumenti: per chi ha una invalidità permanente fino al 35 per cento, la rendita attuale di 14 mila lire con la nuova rivalutazione passa a 23 mila lire; per gli invalidi fino al 50 per cento, passa da 23 mila a 34.680; per gli invalidi fino al grado dell'80 per cento, la rendita passa da 46 mila lire a 76 mila e, per quelli invalidi al 100 per cento, dalle 84 mila alle 120 mila lire oppure a 144 mila lire, qualora abbiano bisogno di assistenza personale. Per gli invalidi che hanno una famiglia, la rendita viene aumentata in relazione alle persone a carico, passando da 16 a 26 mila, da 26 a 39 mila, da 39 a 51 mila e così via, fino ad una rendita massima che va dalle 112 alle 156 mila lire.

Queste misure, rese note anche ai rappresentanti dell'Associazione invalidi e mutilati del lavoro sembravano soddisfacenti e lo sembrano tuttora. Debbo essere molto grato ai dirigenti di quella Associazione, i quali hanno voluto dedicare un numero del loro giornale all'elogio del provvedimento, manifestando la loro soddisfazione piena, anche relativamente a questo aspetto del problema.

Debbo rilevare però che vi sarebbero difficoltà di ordine finanziario. L'unica consolazione può essere data dalle ragioni indicate dal senatore Rubinacci, e cioè che, col passare del tempo, con la scomparsa dei vecchi lavoratori infortunati, l'onere delle rendite di questi si ridurrà fino ad estinguersi. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è certamente un Istituto discretamente amministrato, ma possiamo noi, fa-

cendo conto di questa buona amministrazione, tutto d'un tratto attribuirgli i nuovi oneri che gli deriverebbero con le varie modificazioni proposte?

Debbo confessare che sono meno tranquillo riguardo al nuovo onere che verrebbe dato dall'aumento della base di 120 mila lire non previsto in nessun progetto, nè nel nostro nè nei precedenti. Non vorrei che, a seguito di questa operazione ulteriore, si dovesse rivedere poi tutto il piano. A me pare che noi non dobbiamo perdere di vista che, dopo questa, dovremo via via fare delle altre operazioni di rivalutazione per l'adeguamento di tutte le categorie della previdenza. Ora, mentre in questi casi si è potuto fare la rivalutazione senza modificare e anzi diminuendo di qualcosa i contributi, non debbo nascondere che in tutti gli altri casi ogni aumento di prestazioni darà luogo ad un aumento equivalente dei contributi. Quindi, se si è potuta produrre qualche attenuazione contributiva, mi pare che sarebbe prudente conservare questa piccola moneta per poterla poi spendere nelle operazioni di travaso; ma, se ce la rimangiamo ora con qualche ulteriore rivalutazione, renderemo senza dubbio difficili tutte le susseguenti operazioni di rivalutazione che il Ministero sta studiando.

Questa è l'ultima perplessità che io ho di fronte alle proposte della Commissione.

JANNUZZI. I punti fondamentali, sostanziali della discussione, secondo me, si riassumono in due soli: aumento del massimale e adeguamento delle liquidazioni anteriori.

Diceva l'onorevole Rubinacci che noi dobbiamo seguire un criterio direttivo di carattere generale e che, da un punto di vista strettamente giuridico, non si comprende l'elevazione, l'adeguamento delle liquidazioni precedenti, perchè queste sono state calcolate in base alla retribuzione di cui il lavoratore godeva all'epoca dell'infortunio. Mi consenta il senatore Rubinacci che, non solo per considerazioni di carattere sociale e morale, ma anche per considerazioni di carattere giuridico, io non sia d'accordo con lui. Perchè il fatto che sia preso per base il trattamento goduto dal lavoratore nell'epoca in cui l'infortunio avvenne non muta natura e carattere all'indennità, natura e carattere che sono di ordine alimen-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

6ª RIUNIONE (26 gennaio 1949)

tare; quindi la indennità va riferita, non all'epoca in cui l'infortunio avvenne, ma all'epoca in cui il consumo di questa indennità si attua. E, come noi adeguiamo i contributi in rapporto alla valutazione ed alla svalutazione della moneta, così non c'è nessuna ragione che noi non adeguiamo contemporaneamente anche le prestazioni.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Senatore Jannuzzi, non bisogna dimenticare che il sistema non è a ripartizione.

BARBARESCHI. È a capitalizzazione. E il buon impiego che venga fatto di questa capitalizzazione permetterà all'Istituto di sopportare un maggior onere senza un aggravio di contribuzione.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Di questo si è tenuto conto, onorevole Barbareschi, nel fare il piano finanziario; si è tenuto conto, cioè, proprio del frutto della capitalizzazione.

Per quel che riguarda l'argomento giuridico del senatore Jannuzzi, a me sembra che non regga, se teniamo presente, ripeto, che il sistema non è a ripartizione, ma a capitalizzazione.

PRESIDENTE. L'adeguamento è dettato da ragioni sociali, non giuridiche.

JANNUZZI. Nello sforzo che noi dobbiamo compiere per cercare di venire incontro alle esigenze dei lavoratori c'è una considerazione da fare: che la rendita che viene liquidata agli infortunati serve per il sostegno della vita e quindi deve essere adeguata al costo della vita.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È appunto questo il motivo per il quale, nonostante che ragioni logiche e giuridiche non ci obblighino ad una rivalutazione, noi la facciamo lo stesso.

JANNUZZI. Ad ogni modo, spero che sia possibile mantenere il massimale in una misura superiore a 240 mila lire ed aumentare anche il limite di adeguamento di 120 mila lire; altrimenti io credo che sia necessario pensare soprattutto all'adeguamento delle vecchie liquidazioni, onde equiparare quanto più possibile la posizione di coloro i quali hanno sofferto l'infortunio precedentemente a coloro che

godranno la liquidazione da oggi in poi. Questo è il criterio, secondo me, di carattere umano e sociale che deve prevalere, perchè, se è vero quello che ha detto l'onorevole Ministro, e cioè che qui si tratta di capitalizzazione, e se è anche esatto quello che ha detto l'onorevole Barbareschi, cioè che l'Istituto deve pensare ad amministrare bene i suoi capitali, in modo che il frutto sia adeguato ai tempi — per esempio, con impieghi che abbiano un carattere non strettamente immobiliare e che possano, non dico seguire automaticamente, ma approssimarsi quanto più è possibile all'andamento monetario — se sono vere, dunque, tutte queste considerazioni, è vero anche che nella sostanza delle cose noi non possiamo mettere un inabile al lavoro in condizioni di non poter vivere per una considerazione di carattere giuridico, tanto più che si troverebbe in uno stato di netta inferiorità rispetto a colui che subisce da oggi in poi un infortunio. Per questo criterio di equiparazione, di avvicinamento tra un caso e l'altro, penso che sia necessario preoccuparsi dell'aumento dell'adeguamento per gli infortuni passati, ancor più che dell'aumento del massimale per gli infortuni futuri.

BARBARESCHI. Credo che possano essere possibili l'una e l'altra cosa, perchè l'aumento del massimale, anche a 270 mila lire, è contenuto in misura assolutamente inferiore a quelli che sono i massimali di retribuzione effettivamente corrisposti, specialmente nelle nostre industrie, tenuto conto anche della 13ª mensilità che in varie forme viene corrisposta a tutti i lavoratori. Quindi, credo che si debba mantenere la proposta di portare il massimale a 270 mila lire.

Penso che i calcoli fatti dall'Istituto degli infortuni siano calcoli assai prudenziali; e, d'altra parte, non vedo ragioni per diminuire la misura attuale del contributo, perchè tutte le volte che si sono presi accordi da parte dei datori di lavoro per stabilire determinati aumenti, nel calcolo che essi hanno fatto della maggiore spesa sono sempre stati calcolati gli oneri previdenziali.

Potrei accettare la riduzione della misura del contributo solo per l'accento che il Ministro ha fatto, sperando cioè di poterne avvalere successivamente per altri eventuali aumenti.

BIBOLOTTI. Osservai nella precedente riunione della Commissione ed anche nella riunione del Sottosomitato come il provvedimento sia generalmente insufficiente e tardivo, perchè sin dal gennaio del 1948 le organizzazioni sindacali interessate e l'Associazione invalidi del lavoro avevano sollecitato l'Istituto infortuni a promuovere il provvedimento. Tuttavia, stante l'urgenza, sono favorevole alla sua approvazione.

Secondo i calcoli fatti a marzo, la misura del massimale potrebbe essere superiore anche a 300 mila lire. Questi calcoli sono stati fatti tenendo conto che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riscuote in base al complesso della retribuzione e non al solo salario.

PRESIDENTE. Tutto ciò sarebbe possibile se non ci fosse il problema della rivalutazione delle liquidazioni dei vecchi invalidi.

BIBOLOTTI. Oggi siamo di fronte a realtà concrete, obiettive e quindi ritengo che la Commissione debba esprimere il suo voto sulla questione del massimale, in ogni caso facendo in modo che esso venga calcolato sulla percentuale delle retribuzioni effettivamente alla base del contributo. È bene fissare oggi una cifra, anche se successivamente potremo trovarci di fronte alla necessità di un altro provvedimento di legge, secondo le vicende della svalutazione monetaria.

Per quel che riguarda gli statali, io penso che le assicurazioni dateci dell'onorevole Paratore, Presidente della Commissione finanze e tesoro, siano sufficienti e che la proposta del Sottocomitato debba essere accolta dalla Commissione per intero.

Quando si propone che il minimale venga portato da 120 a 150 mila lire, comprendo le ragioni di perplessità da parte dell'onorevole Ministro perchè, indubbiamente, noi non dobbiamo ignorare anche le altre categorie. Per quel che riguarda i pensionati della Previdenza sociale, è necessario che il Governo ed il Parlamento si interessino di loro per rivalutarne le liquidazioni. La loro grande massa è una ragione di più per fa e questa rivalutazione. Quindi, andando con il nostro provvedimento verso una categoria disgraziata di invalidi e mutilati del lavoro, noi compiamo un'opera che è certamente di giustizia.

Per queste ragioni la Commissione dovrebbe accogliere l'elevazione del minimale a 150 mila lire, anche perchè la decorrenza, invece che al primo gennaio 1949, l'avremmo dovuta fissare al 1° gennaio 1948. Quindi, a mio avviso, ripeto, la Commissione dovrebbe accogliere queste misure. Noi siamo compresi della responsabilità di un atto che comporta oneri e per lo Stato e per l'Istituto, ma in fondo si tratta di una giusta riparazione, anzi di una tardiva riparazione nei confronti di queste categorie. Se siamo convinti che questo provvedimento sarebbe stato giusto ed equo fin dall'anno scorso, ebbene a maggior ragione dobbiamo ritenerlo tale anche oggi e quindi dobbiamo portare il minimale a 150 mila lire.

Per il massimale, il Sottocomitato è stato unanime nel proporre l'aumento a 270 mila lire.

D'altra parte, questa cifra, come il Ministro ha ricordato, non solo venne proposta fin dal maggio dell'anno scorso dall'Istituto infortuni, ma anche dallo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale e fu diminuita solo su richiesta del Ministero del tesoro.

Io credo che oggi noi possiamo arrivare a rendere giustizia alla categoria benemerita degli invalidi del passato e dare una parola di tranquillità ai mutilati ed agli invalidi del lavoro che purtroppo ogni giorno sono più numerosi nella nostra vita sociale. Quindi rinnovo ancora la preghiera affinchè la Commissione accolga, nei principi generali, le nostre proposte.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Poichè la Commissione insiste sulla proposta di modificare l'articolo 5, primo comma, di modificare cioè la base di retribuzione annua per l'adeguamento delle vecchie liquidazioni, allora bisognerà cercare di farlo razionalmente, di modo che l'aumento della base di rivalutazione non produca alcun inconveniente. Potrebbe darsi, cioè, che, fatta la rivalutazione, in alcuni casi si abbia una rendita per i rivalutati maggiore, s'intende di poche lire, della rendita che daremo ai nuovi infortunati. Ed allora, per evitare questa specie di paradosso matematico attuariale, bisognerebbe fare la rivalutazione a scaglioni, prendendo una base media di 150 mila lire per gli invalidi dal 50 al 79 per cento, lasciando 120

mila lire per gli invalidi fino al 49 per cento e per quelli dall'80 per cento al 100 per cento portando la cifra a 180 mila lire. Una proposta di questo genere potrebbe essere accettata. Si potrebbe quindi stabilire un emendamento al primo comma. Più precisamente, alla fine del primo periodo del primo comma, alle parole «sulla base di una retribuzione annua di lire 120 mila» si potrebbe sostituire la dizione: «sulla base di una retribuzione annua di lire 120 mila lire gli invalidi fino al 49 per cento, sulla base di lire 150 mila per quelli dal 50 al 79 per cento, sulla base di lire 180 mila per quelli dall'80 al 100 per cento».

Al secondo comma dell'articolo 5 si proponeva, in proporzione alle 120 mila lire di rivalutazione generale, una rivalutazione migliore per i marittimi. Infatti, era fissata la base di retribuzione di lire 190 mila per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire 160 mila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire 140 mila per gli altri ufficiali. Adottandosi il criterio di rivalutazione a scaglioni, bisognerà procedere analogamente anche per queste rivalutazioni.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti forniti dall'onorevole Ministro, credo che si possa chiudere la discussione generale. Io vorrei innanzi tutto sottolineare la prova di comprensione e di sensibilità che ci ha dato l'onorevole Ministro Fanfani venendo incontro largamente con le sue delucidazioni a tutti i punti che sono stati sollevati dalla Commissione e di questo lo ringrazio e gli do atto.

Vorrei anche riepilogare brevemente la discussione. Mi pare che l'orientamento generale della Commissione sia unanime sui problemi che sono stati sollevati: sia su quello che riguarda l'estensione ai dipendenti statali del trattamento che si fa per i dipendenti delle aziende private, sia sul secondo problema, che riguarda l'elevazione del massimale da 240 mila a 270 mila lire.

L'onorevole Bibolotti sa che l'eliminazione del massimale contributivo è un mio punto di vista fermo e sul quale mantengo la mia opinione fin dal 1945, quando abbiamo cominciato insieme ad orientarci in questa materia. Nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non abbiamo il massimale contributivo, che è la peggiore forma di massimale che si

possa pensare; e vorrei ricordare che, se ci troviamo di fronte ad un Istituto come quello degli infortuni, che non ha avuto il travaglio di crisi finanziarie, questo lo si deve proprio al fatto che non esiste quell'elemento perturbatore che è il massimale contributivo. Ciò deve essere di conforto nella posizione che molti di noi abbiamo assunto nel combattere il massimale contributivo e nell'auspicare che possa scomparire da tutte le altre assicurazioni sociali.

Vi è poi il problema della rivalutazione delle liquidazioni dei vecchi invalidi che, prescindendo da ogni considerazione giuridica, si impone per considerazioni di ordine sociale e morale. Il senatore Bibolotti ed il senatore Barbareschi hanno insistito per l'elevazione della base di 120 mila lire, che già rappresenta un notevole miglioramento di fronte al trattamento attuale. Il Ministro ha aderito a questo invito ed ha proposto una forma particolare di aumento. Io vorrei esprimere la mia opinione personale dicendo che aderisco al punto di vista ed al suggerimento del Ministro. Dobbiamo tenere conto dell'incidenza del grado di invalidità sulle possibilità di lavoro dell'infortunato. L'infortunato grande invalido effettivamente è tagliato fuori da ogni qualsiasi attività lavorativa, mentre colui che è stato colpito da un infortunio per una invalidità fino al 50 per cento probabilmente ha dei margini di possibilità di lavoro e può pertanto integrare la rendita che gli deriva dall'assicurazione contro gli infortuni.

Quindi, credo che ci metteremmo proprio su un terreno sociale di più grande considerazione per coloro che hanno maggior bisogno, adottando il sistema graduale che è stato suggerito dall'onorevole Ministro.

BARBARESCHI. Desidero far presente, e questo a titolo di incoraggiamento dell'estensione dell'assistenza anche agli statali, che la parte rimasta in sospenso da parte della Commissione di finanza e da parte del Governo riguarda i dipendenti dei Monopoli. Bisogna tener presente che l'attività dei Monopoli incrementa straordinariamente le entrate dello Stato. Non vedo quindi difficoltà all'estensione dell'aumento anche agli statali.

Un altro argomento ancora, che sarà oggetto di proposte concrete nell'esame degli

articoli, è quello concernente il particolare trattamento fatto ai grandi invalidi già liquidati: il Ministro e l'Istituto infortuni hanno convenuto di dar loro 5.000 lire; questo assegno per coloro che si trovino in condizione di inabilità permanente assoluta viene elevato a lire 7.000. Ora, il numero dei grandi invalidi è veramente limitato ed in fase assolutamente decrescente per una ragione naturale, data la loro età. Io penso che dovrebbe essere possibile elevare almeno a 10.000 lire la cifra che sarà ad essi assegnata.

Relativamente all'assistenza personale continuativa per i grandi invalidi, già col provvedimento precedente era stato fissato in lire 2.000 l'assegno per superinvalidità; mi pare che noi non potremmo rivalutare tutte le altre rendite senza pensare anche a rivalutare questa. Pertanto proporrei di portare l'assegno a 5.000 lire.

PRESIDENTE. Queste proposte saranno esaminate in sede di discussione dei singoli articoli.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli:

TITOLO I.

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEL REGIO DECRETO 17 AGOSTO 1935, N. 1765, E DELLE DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DI ESSO.

Art. 1.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, modificato con l'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e con l'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 254, sono sostituiti dai seguenti:

« Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata una inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale

sarà corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al grado della inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42:

1° per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado dell'inabilità, come dall'allegata tabella, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;

2° per inabilità di grado dal sessantuno per cento al cento per cento, aliquota pari al grado di inabilità. Le rendite mensili sono arrotondate alla diecina più prossima: per eccesso quelle eguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione ».

« Nei casi di inabilità permanente assoluta, nei quali sia indispensabile all'invalido una assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno di lire duemila mensili per tutta la durata di detta assistenza; non si fa luogo ad integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti ».

All'ultimo comma di questo articolo, vi è la proposta del senatore Barbareschi di portare l'assegno da 2.000 a 5.000 lire.

Prima di addentrarci nella discussione, vorrei pregare la Commissione di considerare la grande urgenza di questo provvedimento. Ad esso abbiamo apportato dei miglioramenti sostanziali; per i problemi particolari si potrà provvedere con altri disegni di legge di iniziativa parlamentare o su proposta del Ministro a mano a mano che l'esperienza collauderà il buon risultato, altrimenti corriamo il rischio di far naufragare tutto il piano finanziario a causa di alcune modifiche che sono certamente giustificate, ma che potrebbero appesantire eccessivamente la situazione. A questo scopo pregherei l'onorevole Barbareschi di non voler insistere sul suo emendamento.

BARBARESCHI. Domando all'onorevole Ministro quanti sono i grandi invalidi che hanno diritto a questa assistenza. Si tratta di gente che ha perduto tutte le possibilità

di ulteriore rendimento, gente che non ha più la vista, che non ha più braccia, che non ha più gambe. Il loro numero credo sia minimo e quindi anche minimo dovrebbe essere l'onere derivante da un tale aumento.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. In questo momento non so dire quanti siano; noto però che in base alle migliorie apportate si supera largamente il mezzo miliardo. Stiamo così arrivando ad un carico non previsto.

PRESIDENTE. Vorrei far notare all'onorevole Barbareschi che andiamo largamente incontro ai grandi invalidi con questo disegno di legge: innanzi tutto il massimale viene elevato a 270 mila lire; non solo, ma, in base all'allegata tabella, noi giungiamo per la prima volta a corrispondere il 100 per cento della retribuzione base. Per risolvere il problema posto dall'onorevole Barbareschi sarebbe necessario avere dinanzi una statistica che precisasse il numero dei grandi invalidi.

BARBARESCHI. Bisogna tener presente che il maggiore numero delle rendite vitalizie che vengono liquidate non riguarda coloro che hanno il 100 per cento di inabilità, che rappresentano assolutamente un'eccezione, ma, per una percentuale dell'80 per cento e forse dell'85 per cento, gli infortunati con un grado di invalidità dal 10 per cento al 60 per cento.

Mi pare che la nostra Commissione, lasciando immutato l'assegno di 2.000 lire per i grandi invalidi bisognosi di assistenza farebbe una assai modesta figura.

PRESIDENTE. Poichè, per renderci conto dell'ammontare dell'onere, bisogna sapere con precisione quanti siano i soggetti chiamati a beneficiare dell'indennità, in attesa di avere le necessarie informazioni dall'Istituto infortuni, se la Commissione è d'accordo, pongo in votazione l'articolo 1, salvo l'ultimo comma che resta accantonato per ulteriori decisioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

All'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e

con l'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2° del primo comma è sostituito dal seguente:

«il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è corrisposta al figlio inabile finchè dura l'inabilità»;

b) l'ultimo periodo del terzo comma ed il quarto comma sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

«L'assegno è di lire dodicimila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire sedicimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi, minori dei diciotto anni o inabili al lavoro, oppure in caso di sopravvivenza di soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro, e di lire ottomila negli altri casi.

«Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno è pari ad una mensilità di retribuzione con un minimo secondo le misure indicate nel comma precedente».

(È approvato).

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, è sostituito dal seguente:

«In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire centoventimila fino ad un massimo di lire duecentoquarantamila e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino a un massimo di lire trecentottantamila per i comandanti e per i capimacchinisti, di lire trecentoventimila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire duecentottantamila per gli altri ufficiali».

A questo articolo è stato proposto di appertare una modifica al massimale e di dire, anzichè « fino a un massimo di lire 240.000 », « fino ad un massimo di lire 270.000 ».

Con l'approvazione di questa modifica occorre variare in relazione i massimali dei marittimi.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 3 così modificato:

Il terzo comma dell'articolo 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire centoventimila fino ad un massimo di lire duecentosettantamila, e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino a un massimo di lire quattrocentoventisettecentoacinquecento per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire trecentosessantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire trecentoquindicimila per gli altri ufficiali ».

(È approvato).

Art. 4.

Nel regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e nei successivi provvedimenti integrativi o modificativi alla parola « salario » è sostituita la parola « retribuzione ».

MONALDI. Prego il Presidente di voler chiarire che cosa si intende con le parole « salario » e « retribuzione ».

PRESIDENTE. All'epoca dell'entrata in vigore del decreto 17 agosto 1935, n. 1765, esisteva solo il salario. Adesso, invece, il salario è solo una parte della retribuzione, che è composta anche da altre voci delle quali bisogna tener conto, in modo che il calcolo si possa fare non sul salario soltanto, bensì sulla retribuzione complessiva.

Chi approva l'articolo 4 è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al titolo II: disposizioni transitorie e generali.

JANNUZZI. Per una ragione di proprietà di linguaggio tecnico, non sono d'accordo sulla intestazione del II Titolo, poichè non si tratta

qui di disposizioni transitorie. Le disposizioni transitorie sono quelle che adeguano temporaneamente il vecchio al nuovo; queste disposizioni, invece, hanno carattere permanente e non un carattere temporaneo di adeguamento.

PRESIDENTE. Si usano le parole « disposizioni transitorie » perchè si tratta di regolare in questo titolo la situazione di coloro che hanno avuto già liquidata la pensione; sono disposizioni transitorie perchè riguardano un numero di persone che si va sempre più assottigliando con il passare del tempo.

JANNUZZI. La parola « transitorio » sta ad indicare una disciplina di transito dalla vecchia alla nuova legge, che serve per creare un collegamento ed evitare eventuali disparità di trattamento tra la nuova e la vecchia disposizione. In ogni legge vi è un passaggio dal vecchio al nuovo ed ogni legge può avere carattere sia transitorio sia prevalentemente permanente. In questo caso ritengo che si tratti di disposizioni che hanno carattere permanente. Propongo pertanto di dire: « Rivalutazioni e disposizioni generali ».

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo con la formulazione proposta dal senatore Jannuzzi.

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta del senatore Jannuzzi di sostituire la intitolazione del Titolo II « Disposizioni transitorie e generali » con l'altra « Rivalutazioni e disposizioni generali ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Art. 5.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le rendite per morte e quelle per inabilità permanente liquidate in forma definitiva dal trentacinque al cento per cento per infortunio sul lavoro o malattia professionale a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, in corso alla data suddetta, sono rivalutate secondo i criteri fissati all'articolo 1 della presente legge, sulla base di una retribuzione annua di lire centoventimila. Analoghe norme si applicano per le rendite che saranno liquidate dopo la data predetta per gli infortuni avvenuti o per le malattie verificatesi fino alla data stessa.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la rivalutazione è fatta sulla base di una retribuzione di lire centonovantamila per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire centosessantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire centoquarantamila per gli altri ufficiali.

A questo articolo sono state proposte varie modificazioni. Al primo comma si suggerisce di sostituire la dizione « Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge » con l'altra « Con decorrenza dal 1° gennaio 1949 ». Inoltre, un emendamento concordato con il Ministro propone di dire: « . . . le rendite . . . sono rivalutate secondo i criteri fissati all'articolo 1 della presente legge, sulla base di una retribuzione annua di lire 120.000 per gli invalidi aventi inabilità permanente fino al 49 per cento, di lire 150.000 per gli invalidi aventi inabilità permanente dal 50 per cento fino al 79 per cento, di lire 180.000 per quelli aventi inabilità permanente dall'80 per cento fino al 100 per cento ».

Per quanto riguarda l'ultimo comma bisognerebbe scegliere tra due sistemi: o adottare la stessa proporzione matematica usata per l'articolo 3 o adottare anche qui il criterio degli scaglioni, il che però richiederebbe la necessità di fare calcoli piuttosto accurati.

Per raggiungere un accordo e per aver modo di esaminare attentamente la questione, propongo di accantonare l'intero articolo 5 e di passare alla discussione dell'articolo 6.

(Così resta stabilito).

Art. 6.

Ai grandi invalidi del lavoro, liquidati in capitale a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, assistiti ai sensi dell'articolo 61 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è concesso, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, un assegno continuativo mensile di lire cinquemila per i grandi invalidi aventi una inabilità permanente fino al novantanove per cento e di lire settemila per quelli aventi una inabilità permanente assoluta: detto assegno assorbe quelli precedentemente concessi.

Gli invalidi di cui si tratta in questo articolo sono costituiti da quel gruppo di infortunati la cui liquidazione è stata fatta prima dell'entrata in vigore della legge del 1935. In base alle leggi precedenti, la liquidazione si faceva in capitale ed il rapporto assicurativo veniva conseguentemente a cessare. Ciò nonostante, nei casi più gravi, a questi invalidi è stato concesso un assegno vitalizio annuo e la proposta del disegno di legge è appunto quella di elevare gli assegni attuali a lire 5 mila per i grandi invalidi aventi una inabilità permanente fino al 99 per cento e a lire 7 mila per quelli aventi una inabilità permanente assoluta. Su tale questione era stata fatta dal senatore Barbareschi una proposta tendente ad elevare a 10 mila lire l'assegno continuativo mensile.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Poichè gli invalidi di cui si parla in questo articolo sono stati già liquidati ed hanno avuto ciò cui avevano diritto, a rigore noi non dovremmo dar loro niente. Tuttavia, si potrebbe migliorare quanto proposto nel disegno di legge stabilendo di dare, anzichè 5 mila lire per tutti i grandi invalidi aventi un'inabilità permanente fino al 99 per cento e 7 mila lire solo per quelli invalidi al 100 per cento, 5 mila lire per gli invalidi sino all'89 per cento e 7 mila lire per quelli dal 90 per cento al 100 per cento, favorendo così un numero maggiore di invalidi.

BARBARESCHI. Credo assolutamente necessario andare incontro alle vere vittime del lavoro, le quali ad un certo momento si sono trovate a percepire al massimo 30 o 36 mila lire come indennizzo della perdita totale della loro capacità lavorativa. Il ragionamento giuridico non gioca e non può giocare in questa contingenza. Non vale dire che quegli invalidi furono pagati, che furono liquidati. Voi avete riconosciuto il dovere di andare loro incontro ed avete stabilito per loro un assegno di 5 mila lire. Ma, nel momento in cui facciamo la rivalutazione delle rendite di tutte gli altri lavoratori, non possiamo continuare a corrispondere 5 mila lire anche a questa ristrettissima categoria di lavoratori. Pertanto io prego l'onorevole Ministro di accedere alla mia proposta, tanto più che l'onere che essa importerebbe è un onere rapidamente decrescente, trattan-

dosi di persone diventate completamente inabili prima del 1935 — cioè 13 anni fa — e che quindi vanno rapidamente diminuendo in conseguenza dell'inabilità contratta ed in conseguenza dell'età.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La proposta del senatore Barbareschi importa un onere che oscilla intorno ai 150 milioni. Date le condizioni in cui si trova il bilancio del mio Ministero, per poter far fronte a tale onere dovrei chiedere al Tesoro ulteriori stanziamenti.

Non mi è pertanto assolutamente possibile accettare la proposta del senatore Barbareschi.

PRESIDENTE. Ricordo che questa legge è ispirata al criterio di migliorare la situazione dei grandi invalidi e che in essa sono contenute molte disposizioni che mirano appunto a tale scopo. Tutto questo ci deve consigliare di non appesantire il piano finanziario della legge con innovazioni la cui portata non possiamo nemmeno perfettamente valutare.

Sono del parere che dobbiamo limitarci ad accantonare per ora il problema, in maniera che, in sede di consuntivo, dopo un primo esperimento possiamo vedere se e per quale cifra potranno essere apportati altri miglioramenti.

La Commissione potrebbe intanto, a mio avviso, prendere atto della proposta del Ministro di giungere alla cifra di 7 mila lire per gli invalidi dal 90 per cento in poi, ciò che darebbe a tutti i grandi invalidi, che in effetti cominciano ad essere tali dal 90 per cento in su, la possibilità di avvantaggiarsi dell'aumento.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Le proporzioni sono le seguenti: sino all'89 per cento ci sono 1042 invalidi, dal 90 per cento al 100 per cento ce ne sono 1.667. Con la mia proposta si darebbe il beneficio delle 7 mila lire a 208 persone in più.

BARBARESCHI. Insisto nella proposta della corresponsione di un assegno di 10 mila lire.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Se il senatore Barbareschi insiste e se la Commissione vuol prendere in esame l'emendamento da lui presentato, propongo di accantonare la discussione dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, la discussione dell'articolo 6 è rinviata. (*Così resta stabilito*).

Art. 7.

Ai titolari di rendita vitalizia costituita in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e agli inabili ai quali sia dovuta una rendita vitalizia in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, è concesso, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, un assegno continuativo mensile di lire tremila per quelli aventi una inabilità permanente dal cinquanta al settantanove per cento, di lire cinquemila per quelli aventi una inabilità permanente dall'ottanta per cento al novantanove per cento, e di lire settemila per quelli aventi una inabilità permanente assoluta: detto assegno assorbe quelli precedentemente concessi.

È fatta salva all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che addebiterà alle singole gestioni gli oneri relativi, la rivalsa, secondo la rispettiva competenza, sugli enti di cui all'articolo 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Conseguentemente alla decisione adottata per l'articolo 6, anche la discussione di questo articolo dev'essere rinviata. Se non si fanno osservazioni, si passa pertanto alla discussione dell'articolo 8.

(*Così resta stabilito*).

Art. 8.

Ai titolari di rendita liquidata a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 maggio 1946, con grado di inabilità permanente in forma definitiva non superiore al venti per cento è concesso di richiedere all'Istituto assicuratore, non prima della scadenza di un quadriennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta,

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

6^a RIUNIONE (26 gennaio 1949)

calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 49 del regio decreto suddetto, approvate con decreto ministeriale 16 febbraio 1938 e modificate con il decreto ministeriale 31 luglio 1942, aumentato del dieci per cento.

In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso tra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'articolo 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dall'articolo 52 del regolamento approvato col regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

(È approvato).

Art. 9.

Le modifiche e integrazioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano ai casi di infortunio avvenuti dalla data di entrata in vigore della presente legge ed alle malattie professionali manifestatesi da tale data.

Pongo in votazione questo articolo con la modifica della dizione « dalla data di entrata in vigore della presente legge » nell'altra « dal 1° gennaio 1949 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa l'addizionale del sette per cento dei premi disposta a carico dei datori di lavoro con l'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione degli assegni di carovita e sono abrogate le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 11, modificato col decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 918, ed agli articoli da 12 a 15 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e quelle di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254.

Rimangono ferme le disposizioni concernenti le indennità di caro-pane stabilite con altri provvedimenti salvo quelle concernenti le addizionali sui premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le quali sono soppresse.

In conseguenza della modificazione apportata all'articolo precedente, al primo comma di questo articolo le parole « Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge » debbono essere sostituite dalle altre: « Con effetto dal 1° gennaio 1949 ». Pongo in votazione l'articolo 10 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima.

Credo che sarebbe opportuno sospendere la discussione su questo articolo perchè, quando sarà stato risolto il problema finanziario con la collaborazione della Commissione finanze e tesoro, bisognerà probabilmente, proprio in sede di articolo 11, sopprimendo l'articolo 14, menzionare i dipendenti dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni e di tutte le altre Amministrazioni statali.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Debbo far rilevare, per quanto riguarda i dipendenti dei Ministeri dei trasporti e delle poste, che si tratta di dipendenti di aziende autonome, che dovrebbero pertanto essere menzionate nell'articolo 11. Io proporrei per questo articolo il seguente testo: « Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle Aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni, di cui al n. 2 dell'articolo 48 del regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima ».

BARBARESCHI. Se si elencano le Aziende dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni e non le altre Amministrazioni statali, queste ultime restano fuori.

PRESIDENTE. Secondo l'articolo 48 del regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, non sono assicurati presso l'Istituto nazionale degli infortuni soltanto: 1° gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima; 2° i dipendenti dalle Aziende autonome del Ministero delle comunicazioni (e, quindi, dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomu-

nicazioni); 3° i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato.

L'ultimo comma del predetto articolo 48 si esprime testualmente così: « Per i dipendenti dello Stato, l'assicurazione presso l'Istituto nazionale degli infortuni può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto ».

Secondo me, una disposizione espressa è necessaria, onorevole Fanfani, per estendere il trattamento della legge attuale ai dipendenti dello Stato perchè l'articolo 48, nell'ultima parte, garantisce soltanto il trattamento della legge del 1935. Pregherei perciò la Commissione di sospendere la discussione sia dell'articolo 11 che dell'articolo 14, in modo da studiare un nuovo testo, d'accordo anche con i tecnici dell'Istituto. Occorrerà poi votare un articolo per indicare i cespiti di entrata, secondo quanto dispone l'articolo 81 della Costituzione.

Se nessuno ha da fare osservazioni, la discussione degli articoli 11 e 14 è, pertanto, sospesa.

(Così resta stabilito).

Art. 12.

Le rate di rendita, compresi gli accessori integrativi, pagate e da pagare dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a invalidi permanenti ed a superstiti, in dipendenza di infortuni determinati da rischio di guerra, sono a carico dello Stato.

Per il relativo rimborso a favore dell'Istituto predetto si osservano le modalità fissate, ai termini dell'articolo 48, ultimo comma, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dai decreti ministeriali 19 gennaio 1939, 27 settembre 1940 e 21 novembre 1947, concernenti la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti dalle Amministrazioni statali.

L'ammontare delle rate di rendita e degli accessori integrativi erogati fino al 30 giugno 1948 è rimborsato dallo Stato all'Istituto suddetto in cinque rate annuali di eguale importo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-1950.

Le rate di rendita e gli accessori integrativi erogati dal predetto Istituto in ciascun esercizio finanziario sono rimborsati nell'esercizio finanziario successivo, a partire da quello 1949-1950.

Oltre ai rimborsi di cui ai commi precedenti non è dovuto da parte dello Stato alcun pagamento per interessi e per quote di spese generali di amministrazione.

(È approvato).

Art. 13.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle Casse mutue marittime tirrena, adriatica e mediterranea per gli infortuni e le malattie.

Le somme già versate o che saranno versate alle suddette Casse marittime dall'Unione italiana di riassicurazione, in base alla Convenzione del 15 novembre 1941 con esse stipulata, rimangono acquisite alle Casse marittime medesime e computate in conto dei rimborsi che lo Stato è tenuto ad effettuare a norma della presente legge.

Qualora l'importo delle somme versate dall'Unione italiana di riassicurazione fino al 30 giugno 1948 risulti inferiore all'importo delle rate di rendita ed accessori integrativi pagati dalle Casse marittime fino a tale data, il rimborso dello Stato è limitato alla differenza; qualora invece l'importo sia superiore, l'eccedenza, aumentata degli eventuali successivi versamenti fatti dall'Unione italiana di riassicurazione, è portata a diminuzione dei rimborsi dovuti per l'esercizio 1948-1949 e seguenti.

(È approvato).

Essendo rimasta sospesa la discussione dell'articolo 14, passiamo all'articolo 15, così formulato :

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. In analogia alla formula adottata in altri articoli del disegno di legge, pro-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

6ª RIUNIONE (26 gennaio 1949)

pongo di modificare quest'articolo nella seguente maniera: « Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal primo gennaio 1949 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 nella dizione proposta dal Ministro Fanfani. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La discussione degli articoli rimasti accantonati è rinviata alla prossima seduta.

Nomina di delegazione.

BARBARESCHI. Desidererei che la Commissione esprimesse il voto che fosse deferito sollecitamente al nostro esame — e speriamo anche alla nostra approvazione — il progetto già elaborato dal Ministro Fanfani, ed attualmente allo studio del Ministero del tesoro, per un aumento delle pensioni della Previdenza sociale.

Con un provvedimento già esaminato al Senato ed attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento si stanno aumentando — e in misura che mi pare per lo meno adeguata alle nostre condizioni finanziarie e, compatibilmente con queste, ai bisogni degli impiegati dello Stato — le pensioni dei dipendenti statali. Io ricordo che sono circa 240 mila i dipendenti statali pensionati. Il Ministro del tesoro ha detto che l'aumento di queste pensioni avrebbe causato un onere finanziario di circa 25 miliardi, il che, in cifre povere, porta un aumento medio di oltre 10 mila lire al mese a quei pensionati.

Le pensioni attuali degli iscritti alla Previdenza sociale credo di non aver bisogno di indicarle: sono veramente miserrime. Penso che noi tutti, di tutti i gruppi, dovremmo cercare, d'accordo, di far sì che al più presto possibile sia concesso a questi pensionati un aumento, il quale, anche se non sarà ade-

guato ai loro bisogni, perchè le condizioni generali sono quelle che sono, starà a dimostrare che si pensa di fare effettivamente qualche cosa anche per andare incontro ai più elementari bisogni dei pensionati della Previdenza sociale. Un passo ufficiale, fatto dai rappresentanti della nostra Commissione presso il Ministero del tesoro, potrebbe servire, io penso, a sollecitare l'esame di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Aderisco alla proposta dell'onorevole Barbareschi perchè sono convinto del sentimento unanime della Commissione di viva premura e di viva sollecitudine verso la categoria, così numerosa e così maltrattata, dei pensionati dell'Istituto della previdenza sociale. Il senatore Barbareschi ha ricordato che il Ministro del lavoro ha già elaborato un provvedimento e ci ha informato che questo provvedimento si trova attualmente presso il Ministero del tesoro. Io credo di esprimere il voto unanime della Commissione augurandomi che il procedimento di preparazione legislativa sia accelerato in questo caso al massimo grado, in maniera che si possa giungere rapidamente ad un miglioramento delle condizioni di questa categoria di pensionati.

Proporrei quindi che la Commissione delegasse qualcuno dei suoi membri per prendere contatto col Ministero del tesoro, al fine di rendersi portavoce del voto della Commissione stessa.

BARBARESCHI. Suggestisco che, quale rappresentante della Presidenza della Commissione, faccia parte della delegazione anche il senatore Rubinacci, Vice Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Propongo che la delegazione sia formata dagli onorevoli Macrelli, Barbareschi e Rubinacci.

(Così resta stabilito).

La riunione termina alle ore 12,25.